

**Diritto di ispezione del socio di S.r.l. sulla documentazione della società controllata
Controllo individuale del socio non amministratore – Sussistenza - Limiti**

Tribunale di Milano – Sez. Impr, B – 27 settembre 2017

" Deve essere esclusa l'esistenza di un generale e indiscriminato potere di ispezione del socio di S.r.l. su società solo indirettamente partecipate, in particolare laddove dette società siano costituite in forma di S.p.a., con esclusione di analogo potere degli azionisti.

Nel caso di S.r.l. la cui attività sia limitata alla gestione di una pluralità di partecipazioni, il diritto del socio di consultare la documentazione sociale, sancito dall'art. 2476, comma 2, c.c., si estende anche alle scritture ed ai documenti sociali e contabili della S.p.a. interamente controllata dalla S.r.l., dovendosi presumere la piena disponibilità ed il concreto utilizzo da parte dell'organo amministrativo della S.r.l. controllante della documentazione amministrativa e contabile della S.p.a. controllata".

Il caso in esame riguarda la richiesta di un socio non amministratore di una S.r.l. di poter esercitare il proprio diritto individuale di controllo – riconosciuto dall'art. 2476 comma 2 c.p.c. - anche sulla documentazione di una società (S.p.a.) totalitariamente partecipata dalla S.r.l. stessa.

Nel caso in esame la S.r.l. presentava alcune particolarità trattandosi di società la cui attività era limitata alla gestione di partecipazioni in società totalitariamente controllate (con l'obbligo di redazione di bilancio consolidato); inoltre, fra controllata (S.p.a.) e controllante (S.r.l.), vi era anche una coincidenza degli organi gestori e la presenza di reciproche posizioni di debito/credito.

Costituendosi in giudizio la S.r.l. resistente sosteneva, per contro, che – da una parte - i poteri d'ispezione previsti dall'art. 2476, comma 2, c.c. risulterebbero limitati alla sola documentazione della società direttamente partecipata dal socio istante e che – dall'altra parte - non sarebbe stato nel caso dimostrato l'esercizio di poteri di direzione e coordinamento da parte della S.r.l. sulla partecipata.

Il Tribunale di Milano riconosce, in primo luogo, che non sussiste un generale ed indiscriminato potere di ispezione del socio di S.r.l. su società solo indirettamente partecipate, a maggior ragione laddove dette società siano costituite in forma di S.p.a., dove è escluso un analogo potere degli azionisti.

I Giudici milanesi hanno peraltro ritenuto che, nel caso di una società a responsabilità limitata che svolga attività di gestione di partecipazioni in altre società, l'oggetto del potere di controllo spettante al socio viene necessariamente a coincidere con le modalità di esercizio del potere di gestione spettante agli amministratori della stessa S.r.l. sulla società partecipata soprattutto nel caso in cui ci si trovi in una situazione di gestione accentrata delle attività delle partecipate, con piena disponibilità e concreto utilizzo da parte dell'organo amministrativo della S.r.l. controllante dell'intera documentazione amministrativa e contabile delle partecipate.

Secondo il Tribunale di Milano il socio non amministratore può quindi estendere il proprio diritto di ispezione anche a tale documentazione, non già in quanto titolare di una presunta partecipazione "indiretta" nelle controllate, ma rientrando piuttosto tale prerogativa fra i poteri di controllo sull'attività degli amministratori della S.r.l. conferiti ex lege al socio. L'estensione del controllo del socio sul materiale informativo della controllata viene dunque

fatta dipendere dalla concreta verifica dell'effettivo esercizio dei poteri di gestione dell'organo amministrativo della controllante. Secondo il Tribunale di Milano, la posizione del socio non amministratore di una S.r.l. che controlli altre società deve quindi essere confrontata e valutata non tanto con la posizione ed i poteri dei soci delle partecipate quanto piuttosto con quelli degli amministratori della stessa controllante, cui l'ordinamento attribuisce il diritto/dovere di richiedere informazioni alle società controllate.

La sentenza è pubblicata in "*Le Società*", IPSOA, n. 1/2018